

CONTRIBUTO UNIFICATO  
ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Decreto art. 105  
06/05/2009

R.G.N. 9307/2004

R.G.N. 10029/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6705

Dott. UGO VITRONE

Presidente - Rep. 2069

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI

- Consigliere - Ud. 24/02/2009

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere - PU

Dott. STEFANO SCHIRO'

- Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9307-2004 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A. (c.f. e P.I. 06210280019),  
incorporante il Banco di Napoli S.p.a. nonchè quale  
procuratore della S.G.A. s.p.a., in persona del quadro  
direttivo di II livello addetto alla struttura di  
Avellino pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA G. DEBENEDETTI 45, presso l'avvocato GUCCI  
LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SOPRANO  
RAFFAELE, giusta procura a margine del ricorso;

2009

311

- ricorrente -

**contro**

COOPERATIVA AGRICOLA S. LUCIA DI POLVICA, DE LUCIA  
RAFFAELE, DE LUCIA MATTIA ANTONIO;

**- intimati -**

sul ricorso 10029-2004 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A., incorporante il Banco di Napoli  
S.p.a., in persona del Responsabile di Affari Legali e  
Contenzioso pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA G. DEBENEDETTI 45, presso l'avvocato GUCCI  
LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SOPRANO  
RAFFAELE, giusta procura speciale per Notaio dott.  
CARLO BOGGIO di TORINO - Rep. n. 102749 del 30.03.04;

**- ricorrente -**

**contro**

COOPERATIVA AGRICOLA SANTA LUCIA DI POLVICA, DE LUCIA  
RAFFAELE, DE LUCIA MATTIA ANTONIO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 667/2003 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 25/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24/02/2009 dal Consigliere Dott. MARIA  
CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17.06.1988, il Presidente del Tribunale di Napoli ingiungeva alla Cooperativa Agricola S. Lucia di Pelvica nonché a Nicola, Raffaele ed Antonio Mattia De Lucia, quali fideiussori della prima, di pagare in solido, all'istante Banco di Napoli S.p.A., filiale di Nola, la somma di £ 177.225.353, oltre interessi e spese, quale scoperto del conto corrente con apertura di credito, in titolarità della Cooperativa.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11416 del 1993, non avendo rinvenuto in atti il fascicolo del Banco di Napoli che avrebbe dovuto contenere la prova dei fatti contestati dagli opposenti, accoglieva l'opposizione proposta dalla Cooperativa Agricola S. Lucia di Pelvica e da Raffaele ed Antonio Mattia De Lucia, anche nella qualità di eredi di Nicola De Lucia, deceduto il 17.09.1987, e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna del Banco soccombente alle spese.

Con sentenza n. 667 del 31.01-25.02.2003, la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado conclusivamente per violazione del contraddittorio e, ritenuto che non ricorreva un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la decideva nel merito, dichiarando la nullità parziale del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla sua adozione anche in danno del già deceduto Nicola De Lucia, accogliendo l'opposizione proposta dalla Cooperativa Agricola S. Lucia di Pelvica e da Raffaele ed Antonio Mattia De Lucia, con revoca del provvedimento, e respingendo la domanda "riconvenzionale" della Banca convenuta. Compensava, infine, le spese del grado.




La Corte di merito riteneva che, sebbene, ai sensi dell'art. 102 della legge bancaria 7.03.1931 n. 141, abrogato a far data dal 1.01.1994 e sostituito dall'art. 50 del D.Lgs n. 385 del 1993, l'estratto di saldaconto all'epoca ancora legittimasse l'adozione del provvedimento monitorio, tuttavia tale documento era inidoneo a dimostrare nel giudizio di opposizione l'esistenza del credito, essendo in questa fase a cognizione piena privo di efficacia probatoria documentale, potendo assumere rilievo solo come elemento indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice, ma non liberare il creditore dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio.

Contro questa sentenza il Sanpaolo IMI S.p.A., incorporante il Banco di Napoli S.p.A., ha notificato il 31.03.2004 sia alla Cooperativa Agricola S. Lucia di Polvica che a Raffaele De Lucia ed a Mattia Antonio De Lucia, anche quali eredi di Nicola De Lucia, un primo ricorso per cassazione, quale mandataria e procuratore della S.G.A. S.p.A., fondato su due motivi, depositato il 25.02.2003 (RG 9307/04) ed illustrato da memoria, e successivamente, ossia il 6.04.2004, ha notificato agli stessi destinatari, un secondo ricorso, quale società incorporante il Banco di Napoli S.p.A., affidato ai medesimi motivi e depositato il 28.02.2003 (RG10029/04). Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dal Sanpaolo IMI S.p.A., il primo nella veste di rappresentante del successore a titolo particolare nel diritto controverso ed il secondo quale incorporante il Banco di Napoli S.p.A., parte del giudizio di merito .



Con entrambi i ricorsi si denuncia:

1. "Violazione art. 360 n. 5 c.p.c."

I ricorrenti si dolgono per vizi motivazionali, e segnatamente per omessa e contraddittoria motivazione, del fatto che la Corte di merito, pur avendo nel dispositivo dell'impugnata sentenza disposto anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non abbia in motivazione chiarito le ragioni di tale revoca, comunque non giustificata né dalla nuova normativa in tema di prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, di cui all'art. 50 del D.lgs n. 385 del 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), all'epoca non ancora in vigore, né dalle contestazioni degli oppositori del tutto generiche, e si sia limitata ad argomentare soltanto il rigetto della domanda "riconvenzionale" dell'istituto bancario.

2. "Violazione art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 102 R.D. 375/1936"

Ribadito che con l'opposizione gli oppositori si erano limitati a contestazione generica circa idoneità ed efficacia probatoria dell'estratto di saldaconto, sostengono che la revoca del decreto ingiuntivo è in ogni caso illegittima in quanto conclusivamente il valore del saldaconto non poteva ritenersi eliminato per effetto della mera resistenza opposta dalla parte contro la quale era stato fatto valere.

I due motivi di ricorso, che strettamente connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.

La Corte di merito, infatti, non è con evidenza incorsa nella dedotta erronea assunzione del dato normativo, correttamente individuato nell'art. 102, della legge n. 141 del 1938 (legge bancaria, applicabile nella specie 'ratione temporis'), e risulta anche essersi al riguardo ineccepibilmente attenuta al



condiviso prevalente orientamento di questa Corte (Cass. Su 199406707; cass 199609630;200012168; 200202751; 200507549), contrastato da un arresto contrario (cass 199211948), peraltro seguito da univoco indirizzo difforme, orientamento secondo cui il menzionato art. 102, della legge n. 141 del 1938 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi.

D'altra parte la contestazione degli opposenti, quand'anche generica, non avrebbe esonerato la banca dal fornire la necessaria prova del credito azionato (cass 199008128).

Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, e quando, come nella specie, la pretesa fatta valere con l'ingiunzione sia disattesa nel giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ragione per cui non può avere alcuna rilevanza per la validità della pronuncia di revoca in argomento che al capo del dispositivo che la disponga non si correli il richiamo in motivazione dell'indefettibilità di tale effetto.

Pertanto i ricorsi riuniti devono essere respinti.



Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, stante la soccombenza delle parti ricorrenti ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati vittoriosi.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009

Il Cons.est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Repubblica Italiana Roma



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

*Sezione I Civile*

Depositato in Cancelleria

il ..... 9 MAR 2009

IL CANCELLIERE

